

**PROGRAMMAZIONE DEI REQUISITI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
COMUNE DI CAPANNOLI**

1 - Quadro Normativo

Con la L. R. 07 febbraio 2005 n. 28 *“Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”* la Regione Toscana ha introdotto nuove disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, comportando la disapplicazione della L. 287/1991 in Toscana. A differenza delle disposizioni relative al commercio in sede fissa, su aree pubbliche, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti che si applicheranno dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 3 della Legge, le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande si applicano infatti fin dalla data di entrata in vigore della Legge stessa.

Secondo la nuova normativa viene meno la distinzione, prevista dalla L. n. 287/1991, tra pubblici esercizi con licenza di tipologia A,B,C,D: gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un’unica tipologia denominata “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”; tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La nuova normativa disponeva che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fossero effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale i quali, a loro volta, dovevano essere redatti in conformità a delle direttive regionali e dovevano basarsi su criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure dovevano basarsi su elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.

La Regione aveva emanato le direttive previste dalla L.R. n. 28/2005, con la deliberazione del C.R. n. 57 del 20/06/2006 che però sono state superate dalla successiva normativa, sia nazionale che regionale.

Il D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge 04 agosto 2006 n. 248 all’art 3 *“Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale”* prevede infatti che *“ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma secondo lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

- a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, *fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;*
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, *fatta salva la distinzione tra settore e non alimentare*;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale *sub* regionale [...]

Con la Legge Regionale 05 Giugno 2007 n. 34, quindi, la Regione Toscana, recependo le direttive generali del "Decreto Bersani" in modo da garantire pienamente la libertà di concorrenza nel commercio anche nella nostra regione, ha apportato delle modifiche alla L.R. 28/2005. Relativamente agli Esercizi di Somministrazione è stato aggiunto l' *art. 42-bis* che recita:

"Requisiti degli Esercizi di Somministrazione Alimenti e Bevande"

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) vocazione delle diverse aree territoriali;

c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

Nell'Allegato 1 al presente documento sono pertanto individuati i requisiti per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione del Comune di Capannoli.

Esenzioni

La L.R. n. 28/2005, all'art. 48 così come modificato dalla L.R. 34/2007, prevede che determinate attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette al possesso dei requisiti comunali. Queste sono quelle esercitate:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal *decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151*, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. n. 28/2005;
- d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235* (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della L.R. n. 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) al domicilio del consumatore;
- g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2 - Situazione Attuale

Al 31 Dicembre 2007 sono presenti nel Comune di Capannoli 14 esercizi di somministrazione così dislocati:

Capannoli Capoluogo (11 esercizi):

Nel capoluogo sono presenti 7 Bar (ex tipologia B) e 4 Ristoranti/Pizzerie (ex tipologia A)

Santo Pietro Belvedere (3 esercizi):

Nella frazione di S. Pietro Belvedere sono attualmente presenti 3 Bar (ex tipologia B) di cui 2 anche Pizzeria (ex tipologia A)

Il Comune di Capannoli, che conta 5.599 (al 31.12.2006) abitanti ed un territorio di 23 mq., presenta quindi una densità di esercizi pari a 0,6 esercizi per Km² e 2,5 per 1.000 abitanti, al di sotto della media della Provincia di Pisa (rispettivamente 0,7 e 4,2¹).

Data la sua posizione, il Comune è caratterizzato anche da un discreto afflusso turistico con, al dicembre 2006, 7 strutture ricettive e 8.860 presenze (+ 13,2% rispetto al 2005²).

Il Capoluogo, sia per la presenza di molte attività artigianali e commerciali (comprese medie e grandi strutture di vendita) sia per il fatto di essere attraversato dalla S.R.T. 439 "Sarzanese Valdera", è caratterizzato da un notevole pendolarismo giornaliero nonché da un aumento del traffico veicolare.

3 - Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:

- Zona 1 - centro storico Capoluogo e Frazione -
- Zona 2 - Residenziale
- Zona 3 - Aree produttive e industriali
- Zona 4 - Infrastrutture viarie *Via Volterrana, Via Roma, Piazza Castello, Loc. Bagno, Via Pinete, Via Corsica; (nella zona sono ricompresi gli esercizi che si affacciano su dette strade o intersezioni di esse fino a 10 mt. dall'intersezione)*

4 - Programmazione comunale

1. Ai fini dell'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti ed attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all' Allegato 1 del presente atto;
- b) possono iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e dal Reg. CE 852/2004);
- c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all' Allegato 1 del presente atto;
- d) i requisiti di cui all' Allegato 1 devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005, e il locale di esercizio deve essere conforme dal punto di vista igienico-sanitario, urbanistico, edilizio, di sicurezza e di destinazione d'uso.

¹ Dati Simurg per Regione Toscana – Unioncamere (Osservatorio del Commercio) 2005

² Dati Provincia di Pisa – Ufficio Statistica

3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica nei seguenti casi:

- subingresso senza modifiche significative dei locali;
- variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature.

4. Per quanto previsto nella presente parte, per variazioni significative si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 852/2004.

5 - Decadenza speciale

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all' Allegato 1 del presente atto l'Amministrazione procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento;

b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita, di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

6 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della legge regionale 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia

Allegato 1: CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

N.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 30 mq.	10
2	Prossimità di un parcheggio pubblico con la potenzialità di almeno cinque posti auto entro la distanza di m. 50 <i>(La misurazione della distanza si effettua in metri lineari misurati sulla via pubblica percorribile)</i>	5
3	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 50 mt. <i>(La misurazione della distanza si effettua in metri lineari misurati sulla via pubblica percorribile)</i> <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino ad un massimo di 15</i>	3
4	Aria condizionata nel locale di somministrazione	4
5	Locali distinti per fumatori e non fumatori	1
6	Riqualificazione degli edifici esistenti	3
7	Dotazione di impianti e strumentazioni a risparmio energetico (elettrodomestici, illuminazione,...) o utilizzo di energie rinnovabili (da certificare tramite presentazione di apposita relazione tecnica)	2

Il possesso dei requisiti oggettivi va certificato tramite presentazione di apposita relazione vidimata da tecnico abilitato

N.	Altri criteri	Punteggio
1	Pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o del Parco Alta Valdera e/o della Valdera Associata tramite la diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture presenti nel locale (bacheche, contenitori per depliant e materiale illustrativo, ecc.) e/o vendita di materiale illustrativo della realtà della valdera	4
2	Disponibilità di almeno 3 vini prodotti nell'area dell'Alta Valdera	2
8	<u>Imprenditoria giovanile</u> (età inferiore a 35 anni del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le s..n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc.cooperative)	3

PUNTEGGI NECESSARI PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITA':

La dimostrazione del possesso dei requisiti di qualità minimi fissati nelle tabelle di seguito riportate non sarà da solo sufficiente all'avviamento dell'attività.

E'infatti da considerare requisito indispensabile per l'avvio di un esercizio di somministrazione la disponibilità di locali già idonei sotto il profilo della destinazione d'uso al momento della richiesta (per disponibilità si intende la proprietà, il contratto di locazione o la dichiarazione del proprietario che i locali saranno ceduti al richiedente) ed ubicati in zona urbanisticamente compatibile.

Gli esercenti devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso sulla base dei criteri sotto indicati. Il suddetto requisito deve essere mantenuto anche in caso di subingresso

ZONIZZAZIONE PREVISTA	Criteri oggettivi	Altri criteri
Zona 1 <u>Centro storico Capoluogo e Frazione</u>	16	6
Zona 2 <u>Residenziale</u>	19	6
Zona 3 <u>Aree produttive e industriali</u>	19	6
Zona 4 <u>Infrastrutture viarie</u> <i>Via Volterrana, Via Roma, Piazza Castello, Loc. Bagno, Via Pinete, Via Corsica; (nella zona sono ricompresi gli esercizi che si affacciano su dette strade o intersezioni di esse fino a 10 mt. dall'intersezione)</i>	19	6



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Settore: SUAP e Servizi alle Imprese

Pontedera, 10.12.2014

A Sindaco
del Comune di CAPANNOLI

OGGETTO: Regolamento comunale di somministrazione alimenti e bevande approvato con delibera di C.C. n. 11 del 29.02.2008.

In merito a quanto in oggetto, si informa che con i principi e i criteri della Direttiva Servizi, il comma 3 dell'art.64 del D.Lgs. 59 del 2010, ha dettato i nuovi indirizzi di programmazione, ai quali i Comuni si devono attenere nel programmare lo sviluppo del settore.

Pertanto, con il solo riferimento alle zone che il Comune intende sottoporre a tutela (ciò non può valere pertanto per tutto il territorio comunale) la disposizione dispone quanto si riporta nel prosieguo: *"al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona, senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri servizi di somministrazione"*.

Risulta evidente come si tratti di programmazione del tutto sganciata da meccanismi di predefinitone dell'offerta, essendo totalmente improntata al rispetto di principi di concorrenza che possono prevedere limiti solo se giustificati da interessi generali. In tal senso è stato ultimamente



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

modificato l'art.42 bis della L.R. 28/2005.

Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare possibili soccombenze nell'eventuale proposizione di ricorsi, in virtù del principio generale della disapplicazione negli atti comunali delle disposizioni incompatibili con le disposizioni di legge, si ritiene nell'immediato di disapplicare i "Criteri oggettivi", nonché gli "altri Criteri" di cui all'allegato 1 della delibera in oggetto, in attesa di una nuova programmazione di area rispettosa dei nuovi principi di legge.

Il Dirigente del Servizio SUAP
Samuela Cintoli